

L'Articolo 4 della Costituzione della Repubblica italiana Approfondimento tematico

Classe II B – II C ITT a.s. 2019-2020

Istituto di Istruzione Secondaria
Cristoforo Marzoli di Palazzolo s/O

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

DIRITTO DI SCIOPERO




Lo sciopero, da sempre mezzo tipico di lotta sindacale, può considerarsi la principale forma di autotutela dei lavoratori. Esso si configura come una astensione totale e concertata dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela dei loro interessi collettivi.

Il diritto di sciopero non è soggetto ad alcuna limitazione, se non a quelle derivanti da norme che tutelano posizioni giuridiche concorrenti quali il diritto alla vita e all'incolumità personale nonché la libertà della iniziativa economica. Tali limiti si configurano come limiti esterni soggettivi o oggettivi, in quanto relativi ad eventuali contrasti tra l'interesse garantito dal diritto di sciopero con altri interessi costituzionalmente tutelati.

Attualmente, anche alla luce della prassi giurisprudenziale, è opinione prevalente che lo sciopero, inteso come totale astensione dal lavoro, si legittimi pienamente tutte le volte che sia finalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori.

Articolo 39 della Costituzione Italiana



Articolo 40 della Costituzione Italiana

LEGENDA

Sciopero: Lo sciopero è un'astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori subordinati, spesso promossa dai sindacati (ma è concepibile anche uno sciopero proclamato da gruppi intra-aziendali o interaziendali, senza alcun intervento del sindacato), avente per finalità quella di ottenere, esercitando una pressione sui datori di lavoro, un miglioramento delle condizioni lavorative rispetto a quelle disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

MA UN DIRITTO DI CHI?

Lo sciopero ha titolarità individuale (cioè ogni lavoratore ne ha diritto) ma è ad esercizio collettivo. Per scioperare infatti ci deve essere la compresenza di due elementi:

- Uno Materiale: Cioè l'astensione dal lavoro.
- L'altro Finalistico: Cioè ci deve essere la tutela di un interesse collettivo (cioè di una Collettività di lavoratori e non di un singolo lavoratore).

Per soddisfare l'interesse collettivo c'è bisogno **della proclamazione dello sciopero come atto formale. A proclamarlo può farlo qualsiasi organismo collettivo (non solo sindacale ma anche RSA, RSU, anche comitati di lotta cioè gruppi di lavoratori che si uniscono per l'occasione).** Il proclama invita i singoli lavoratori ad aderire o meno allo sciopero. È interessante da segnalare che la collettività è richiesta solo nella proclamazione. Che poi allo sciopero partecipi anche una sola persona esso è ugualmente sciopero anche se questa è chiaramente una ipotesi di scuola.

LIMITI

Ogni Diritto incontra dei limiti e bisogna indagare ora se anche lo Sciopero ne ha e se esistono quali sono. Si è cercato di porre dei limiti allo sciopero nella forma. Era invalso infatti l'uso ad esempio dei cosiddetti scioperi a singhiozzo (cioè lavorare e scioperare in modo alterno durante la giornata) e gli scioperi a scacchiera (cioè lo sciopero di determinati settori di un'industria in un momento della giornata e di un altro settore in un altro momento della giornata, chiaramente compromettendo il tipico lavoro a catena di montaggio dell'industria moderna). La Corte di Cassazione con sentenza 711/1980 ha sancito che qualsiasi sia la forma se esso rappresenta una astensione dal lavoro e se esso è volto alla tutela di un interesse economico-professionale resta uno sciopero e quindi un diritto. Unico limite allo sciopero è rappresentato, invece, dal rapporto con gli altri diritti costituzionali cioè limiti sul piano esterno.

Nel 1990, si arriva ad un Accordo tra Legislatore e Confederazioni con la redazione della legge per regolare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali (legge 146/1990). Tale legge sarà poi corretta nel 2000 con la legge 83/2000. L'ambito di applicazione di questa legge è quello dei Servizi Pubblici Essenziali.

L'articolo 1 specifica che non è importante che a gestire questo servizio sia la pubblica amministrazione o un privato l'importante è che vi sia la destinazione al pubblico.

MA COSA SI INTENDE PER ESSENZIALE?

Sempre l'articolo 1 ci dice che sono i servizi volti al godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (vita, salute, libertà e sicurezza, circolazione, previdenziale, istruzione, comunicazione e dal **20 Settembre 2015 [Decreto-Legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 novembre 2015, n. 182]** anche cultura).

È bene subito dire che il diritto allo sciopero, per questi servizi, non è negato. Il proibirlo infatti lederebbe un diritto garantito dalla Costituzione. Ugualmente nell'esercitarlo si DEVE non ledere le altre libertà e diritti propri degli utenti.

Due sono le misure usate per tutelare l'utenza:

Informazione Preventiva: Lo sciopero va proclamato con un preavviso di minimo 10 giorni.

Il Servizio, durante lo sciopero, va comunque garantito anche se in forma minima.

La ratio di questa normativa va individuata nella necessità di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei beni costituzionalmente garantiti alla cui soddisfazione sono diretti i servizi pubblici essenziali, ossia: il diritto alla vita, alla salute, alla sicurezza, la libertà di circolazione, il diritto all'assistenza e alla previdenza sociale, il diritto all'istruzione, la libertà di comunicazione, e i servizi volti all'approvvigionamento di beni di prima necessità

